

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Partecipazioni estere al nodo dividendi

di Ennio Vial

L'investimento in una **società estera** può avvenire in linea di massima attraverso un veicolo italiano, ossia una **società di capitali**, oppure direttamente **come persona fisica**. Varie sono le ragioni che fanno propendere per una o per l'altra soluzione. In questa sede analizzeremo la questione sotto il mero **aspetto fiscale** connesso alla tassazione dividendi rimpatriati.

Dobbiamo evidenziare come le conclusioni varino a seconda che l'investimento sia effettuato in un Paese comunitario o extracomunitario. Nel primo caso, l'interposizione della **società di capitali** italiana offre la possibilità di beneficiare della **direttiva madre figlia** e di **annullare** quindi la **ritenuta** in uscita nel Paese della fonte. Ovviamente, la direttiva madre figlia non opera in ipotesi di paese extra-comunitario e potrà essere presente una ritenuta in uscita.

La tassazione dei dividendi dalla predetta società al **socio italiano** segue le classiche regole dei dividendi domestici.

Ai fini del raffronto, ipotizziamo che si tratti di una **partecipazione qualificata** e trascuriamo le addizionali regionali e comunali per praticità. Si ipotizzi inoltre una **ritenuta in uscita** (ritenuta convenzionale) dal paese estero del **10%**. Come si evince dalla successiva tabella i dividendi in capo alla società sono tassati sul 5% e scontano l'IRES al 27,5%. I dividendi in capo alla **persona fisica** sono tassati sul 49,72% e ho ipotizzato un'aliquota IRPEF pari al 43%.

Paese UE	
Utile post imposte	1.000
ritenuta alla fonte	0
dividendi in uscita	1.000
SRL ITALIA	
dividendo in entrata	1.000
IRES	14
dividendo distribuito	986
PERSONA FISICA	
dividendo percepito	986
Irpef 43%	211
tassazione complessiva	225

Diversamente, in ipotesi di **percezione del dividendo** direttamente dalla **persona fisica** il prelievo è il seguente.

Paese UE	
Utile post imposte	1.000
ritenuta alla fonte	100
dividendi in uscita	900
PERSONA FISICA	
dividendo percepito	900
Irpef 43%	214
credito imposta	50
tassazione complessiva	264

In questo caso la tassazione cresce in quanto il Paese estero deve applicare la **ritenuta convenzionale** non essendoci la direttiva madre figlia.

Se la **società è extracomunitaria** l'ipotesi della partecipazione detenuta direttamente dalla **persona fisica rimane immutata** mentre quella della società è rappresentata nella successiva tabella. Ipotizziamo sempre una **ritenuta convenzionale** del 10% indifferenziata rispetto al percettore.

Paese EXTRA UE	
Utile post imposte	1.000
ritenuta alla fonte	100
dividendi in uscita	900
SRL ITALIA	
dividendo in entrata	900
IRES	14
credito di imposta	5
dividendo distribuito	891
PERSONA FISICA	
dividendo percepito	891
Irpef 43%	191
tassazione complessiva	299

Appare di tutta evidenza come nel caso di **detenzione di una società in un paese extra UE** l'interposizione di una **società italiana peggiora il carico impositivo**, in quanto la ritenuta in uscita operata nel Paese della fonte viene riassorbita solo per il 5% del suo ammontare e non per il 49,72% come diversamente accade per la **persona fisica**.

Si ricorda, infatti, che, ai sensi dell'art. **165 co. 10 del Tuir** se il reddito concorre alla base imponibile in misura proporzionale, anche il credito viene scomputato con la medesima caratura.

L'esempio, tuttavia, ipotizza che la ritenuta in uscita non discriminini le persone fisiche dalle società. Spesso, invece, la detenzione attraverso un **veicolo societario** riduce la **ritenuta in uscita**.